

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

SABATO 9 MARZO 1968

(141^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale » (2875) (D'iniziativa dei deputati Colleselli ed altri; Armato ed altri; Zucalli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2401, 2402, 2404, 2405
BALDINI, f.f. relatore	2402, 2403
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	2404, 2405
FARNETI Ariella	2403
GERMANÒ	2404
LIMONI	2404
MONETI	2403
PIOVANO	2402, 2404
ROMANO	2404
STIRATI	2404

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Cassano, Farneti Ariella, Germanò, Giardina, Limoni, Moneti, Morabito, Piovano, Ro-

mano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Stirati e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Donati e Spigarioli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Giuntoli Graziuccia e Morandi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colleselli ed altri; Armato ed altri; Zucalli: « Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale » (2875) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Colleselli, Ruffini,

Nucci, Cavallari, Canestrari; Armato, Carra e Mengozzi; Zucalli: « Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai fini del collocamento nei ruoli di cui agli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e alle successive norme di attuazione, per il personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della predetta legge occupava il posto di segretario nelle scuole in cui, ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, doveva esserci un segretario, il relativo servizio è da considerarsi prestato nella carriera di concetto.

Data l'assenza del relatore, senatore Donati, se non si fanno osservazioni riferirà alla Commissione il collega Baldini.

BALDINI, *f. f. relatore*. Il disegno di legge in esame, che ci perviene dalla Camera dei deputati ed è la risultante della fusione delle tre proposte originarie di iniziativa parlamentare, portanti rispettivamente i numeri 4301, 3124 e 3827, intende dare un'interpretazione autentica agli articoli 17 e 19 della legge istitutiva della scuola media dell'obbligo, in cui è disciplinato il collocamento del personale di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale nei nuovi ruoli della scuola media unificata.

Purtroppo vi sono stati dei casi in cui gli enti locali, ed in particolare i comuni, non avevano formalmente dato, evadendo le precise disposizioni dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, la qualifica prescritta ai loro dipendenti, impiegati come segretari nelle scuole di avviamento. Il citato decreto stabiliva che nelle scuole il personale di segreteria fosse a carico dei comuni e che dovesse esservi un segretario quando la popolazione scolastica fosse stata di alme-

no cento alunni per tre anni di seguito, eccezion fatta per gli istituti tecnici, che dovevano avere un segretario in ogni caso. Quando poi sulla base della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, questo personale di segreteria passò nei ruoli statali, i comuni non si preoccuparono di regolare tale situazione. Nella maggior parte dei casi, dato che i comuni consideravano tale personale niente altro che un peso, a questi segretari venne conservata, all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato, la qualifica esecutiva loro illegittimamente attribuita.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1964, n. 784, applicativo dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, fu disposta la soppressione delle piante organiche comunali per tutto il personale di ruolo di segreteria o ausiliario delle soppresse scuole di avviamento professionale, e consentito a tale personale di inoltrare domanda per passare nei ruoli statali. La maggior parte ha seguito questa via: solo pochi hanno preferito rimanere presso i Comuni; la citata legge n. 1859 nulla disponeva però circa l'obbligo dei comuni a riassorbire tale personale. Comunque, questi dipendenti dei Comuni, se in possesso di qualifica esecutiva, erano nell'impossibilità di trasferirsi nella scuola media, ove le segreterie sono per legge affidate a personale di concetto: di qui il pericolo che il personale nelle predette condizioni rimanga senza alcun posto.

A questo inconveniente (che investe circa trecento ex segretari delle scuole di avviamento) hanno voluto ovviare i colleghi deputati presentando questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Purtroppo però molti segretari hanno preferito tornare alla Amministrazione da cui provenivano, anziché restare nella scuola.

PIOVANO. In che posizione verrebbero a trovarsi coloro che hanno optato per restare nell'amministrazione comunale e che adesso, visto il miglior trattamento che si dà agli impiegati della amministrazione scolastica, vorrebbero tornare?

BALDINI, *f.f. relatore*. Costoro hanno già fatto una volta la loro scelta, che, perciò, ormai è irrevocabile.

Concludo pregando caldamente la Commissione di approvare questo disegno di legge senza modifiche.

FARNETI ARIELLA. Indubbiamente il testo in esame non è molto perspicuo e avrebbe bisogno di alcune correzioni di forma. Tuttavia è altrettanto indubbio che questo disegno di legge deve essere approvato tempestivamente, altrimenti — come ha detto il senatore Baldini — i dipendenti qui considerati rimarranno senza posto.

Si tratta di alcune centinaia di persone che hanno prestato un servizio, a volte per venti, trenta anni, presso le scuole di avviamento: i comuni però non sempre le hanno collocate nella categoria di concetto, sebbene ad esse andasse applicato il ricordato articolo 82 del decreto 30 aprile 1924, n. 965 (questo è avvenuto perchè non sempre i comuni si trovavano con un bilancio in attivo che permettesse loro di assumere personale di segreteria nella carriera di concetto).

C'è poi da considerare il fatto che in molti comuni, gli applicati di prima categoria sono inclusi nel coefficiente 220, mentre facendo un paragone con le carriere dello Stato, vediamo che un segretario viene incluso nel coefficiente 202; da ciò si può dedurre che già vi erano dei segretari delle ex scuole di avviamento che, pur essendo considerati applicati, ricevevano uno stipendio superiore a quello ricevuto da un impiegato della carriera di concetto dello Stato. Quindi questi segretari hanno subito delle falcidie, per quanto riguarda l'ammontare dello stipendio, passando nella corrispondente carriera dello Stato.

Inoltre c'è un altro problema già rilevato dal senatore Baldini: alcuni di questi segretari dovrebbero essere licenziati, in quanto molte scuole non hanno bisogno di applicati o vice segretari, ma solo di un segretario; accade perciò che, non avendo questi la qualifica necessaria, corrono il rischio di venire a trovarsi senza lavoro, magari dopo venti, trenta anni di servizio.

La situazione viene ad essere aggravata dal fatto che in molti comuni l'opzione non era possibile perchè non vi era in dette amministrazioni neanche un posto di applicato, e quindi a questi non restava che optare, o per la scuola o per la disoccupazione. Tenendo conto delle benemerienze di questa categoria, credo sia quanto mai opportuno approvare il disegno di legge in esame, pur con l'invito alla Presidenza di accertare se vi siano stati errori tipografici nella trasmissione del testo.

MONETTI. Le osservazioni fatte dalla collega Farneti mi trovano pienamente concorde, in quanto sono pienamente corrispondenti alla realtà delle cose. In molti piccoli comuni, specialmente, è avvenuto che alcuni impiegati sono stati mandati presso le scuole di avviamento in qualità di segretari, senza avere il titolo di studio necessario per tale incarico; per questo motivo ogni volta che, in sede comunale, ci siamo accinti a dare una sistemazione a questa categoria ci siamo trovati di fronte a molte difficoltà.

Notevoli difficoltà sono sorte quindi anche per l'applicazione della legge n. 1859 del 1962, sia per quanto riguarda i comuni che per quanto riguarda lo Stato. Vi erano innanzitutto difficoltà di carattere quantitativo, in quanto lo Stato non voleva che entrasse stabilmente nei suoi ruoli quel personale che era stato assunto dai Comuni soltanto temporaneamente.

Altre difficoltà erano di carattere qualitativo, in quanto da parte dell'amministrazione statale non si reputava giusto che, in difformità di tutta la normativa generale in materia, venissero *ope legis* elevati alla funzione di segretario anche coloro che non erano in possesso dei titoli necessari. A questo proposito ricordo però che vi è una legge per cui l'impiegato statale che ha svolto funzioni superiori a quelle del proprio grado può ottenere la promozione tramite un semplice colloquio che ne accerti la maturità. Comunque è un fatto che il disegno di legge in esame non affronta quest'ultima questione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Innanzitutto le ricordo che la legge cui accennava vale soltanto per quelli che sono in possesso dei titoli necessari, mentre il personale cui lei fa riferimento detti titoli non ha. Inoltre il presente disegno di legge tende soltanto ad inquadrare nelle prescritte qualifiche coloro che, pur avendone pieno diritto, non lo sono ancora stati.

R O M A N O . Darò il mio voto favorevole a questo provvedimento soltanto ove mi si assicuri che, in sede di coordinamento, sarà possibile tradurre in lingua italiana il testo che è stato sottoposto al nostro esame.

G E R M A N Ò . Sono d'accordo sul provvedimento così come ci è pervenuto salvo le modifiche di forma che sarà possibile apportare al testo attuale.

Il disegno di legge in esame va a sanare una situazione di grave sperequazione in cui si sono venuti a trovare questi impiegati comunali nei confronti dei loro stessi colleghi. Infatti so per esperienza, avendo fatto parte della Commissione regionale per la finanza locale in Sicilia, che tutte le delibere dei comuni che prevedevano una sistemazione di questo personale sono state sempre respinte, in quanto comportavano aumenti di oneri. Pertanto questi segretari sono stati sempre considerati fuori ruolo, senza un preciso coefficiente, ed addirittura a volte pagati con un compenso forfettario mensile. Si trattava, in altre parole, di veri *paria* nei confronti dei loro colleghi. Mi sembra quindi che infine questo provvedimento renda giustizia ad una categoria che ne aveva grande bisogno.

S T I R A T I . Mi associo alle considerazioni del collega Moneti e mi dichiaro favorevole al provvedimento, per il quale sarebbe auspicabile una forma italiana più chiara e più corretta.

P R E S I D E N T E . Comunico che sono in corso i necessari accertamenti, circa la parte formale, visto che probabilmente

si tratta di un errore tipografico, dovuto al grande lavoro di questi giorni.

R O M A N O . Se non è possibile modificare il testo, sulla cui sostanza sono d'accordo, ripeto che non mi sento di approvare il disegno di legge nell'attuale stesura.

P I O V A N O . Noi ci fidiamo completamente della capacità del Presidente di raddrizzare gli errori di ortografia, ma non vorremmo — e questa è la portata della nostra riserva — che ci venisse attribuita la paternità di una sgraziata, se non errata impostazione grammaticale e sintattica cui il Presidente non potesse legittimamente ovviare.

L I M O N I . Sul merito di questo provvedimento non ho nulla da eccepire, ma vorrei lamentare il fatto che, mentre stiamo provvedendo, *in limine vitae*, all'interpretazione autentica di queste norme, altrettanto non si sia fatto per l'articolo 20 della stessa legge 31 dicembre 1962, n. 1859, di cui a suo tempo avevo proposto un'interpretazione autentica.

Tale articolo riguarda gli oneri per il personale subalterno (inservienti, custodi, personale di segreteria) che esplicitamente, come risulta dai nostri atti ufficiali, noi ritenevamo compresi nel disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 19 della stessa legge. Noi ritenevamo cioè che, anche dopo la trasformazione degli istituti di avviamento in scuole medie statali sarebbero rimasti a carico dei comuni e delle province soltanto gli oneri per laboratori, officine, campi sperimentali e cose del genere, mentre invece quelli per il personale subalterno e le segreterie dovevano essere trasferiti (per nostra unanime ed esplicita volontà) allo Stato. Invece, come i colleghi sanno, attraverso un'interpretazione che io ritengo contraria allo spirito ed alla lettera della legge, furono calcolati gli oneri sopportati a tale titolo dallo Stato a decorrere dal 1962 e la somma corrispondente è stata detratta dal contributo statale per i servizi scolastici comunali, in quanto di tali somme lo Stato si ritiene creditore. In tal modo, quei comuni

che si erano posti sulla strada di un'amministrazione seria e responsabile dei problemi più vivi della comunità, si sono visti in un certo senso — e comunque ingiustamente — puniti, mentre gli altri, che tale via non si erano curati di imboccare sono rimasti indenni da qualunque onere addizionale, in quanto ogni gravame per i considerati servizi è stato integralmente recepito dallo Stato.

Già altre volte ho prospettato inutilmente questo problema, e so che anche questa volta il mio desiderio di giustizia non potrà essere realizzato: se ora chiedessi di aggiungere all'interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 anche quella dell'articolo 20, farei insabbiare il provvedimento, ed è chiaro che questa è una cosa che non desidero.

Per questo motivo non presenterò alcun emendamento, ma ho creduto ugualmente mio dovere ribadire in questa occasione un concetto che, d'altra parte, so che è condiviso da tutti i membri di questa Commissione.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è decisamente favorevole a questo provvedimento, visto che tende a sanare una grave ingiustizia perpetrata ai danni di quei segretari delle

scuole di avviamento che erano a carico dei comuni e che, passando allo Stato, sono stati considerati applicati e non personale di concetto.

Sono anche d'accordo sull'eccessiva complessità formale e sulla poca chiarezza del testo, per cui ritengo che in sede di coordinamento ogni sforzo debba essere fatto per redigerlo in una forma più corretta. Credo che un testo del genere possa essere senz'altro giustificato con una frettolosa composizione tipografica.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge con l'avvertenza che — in seguito ai contatti nel frattempo intercorsi con l'altro ramo del Parlamento — le parole « doveva esserci » vanno corrette e sostituite con le altre: « era prescritto ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari